

## CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO

### PREMESSO

- che il D.M. n. 466 del 12/08/2020 definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, le classi dei corsi di laurea a orientamento professionale;
- che tali corsi prevedono attività di tirocinio, che devono essere sviluppate mediante convenzioni con imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, che assicurano la realizzazione di almeno 48 Crediti Formativi Universitari (CFU);
- che tali attività di tirocinio curriculare si svilupperanno nell'arco di un intero anno accademico;
- che il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 22 ottobre 2004, n. 270, di modifica al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, prevede nell'ambito del sistema dei crediti formativi all'art. 10 comma 5 lettera d) attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- che la legge n. 163 recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti", e in particolare l'articolo 3 comma 2 secondo cui "sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo [...] della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio";
- che il decreto interministeriale 682 del 24/05/2023 prevede all'art. 2 comma 1 che nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea professionalizzante in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un **tirocinio pratico-valutativo** (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio;
- che il comma 3 dell'art. 2 del decreto 682/2023 precisa che le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e che tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei settori lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali
- che il comma 4 dell'art. 2 del decreto 682/2023 stabilisce che nel caso in cui le attività di TPV si svolgano in ambiti diversi da quelli libero-professionali, 12 dei CFU di cui al comma 1 del medesimo articolo siano acquisiti in convenzione con ordini o collegi professionali;
- che il medesimo decreto 682/2023 all'art. 2 comma 6 stabilisce che per lo svolgimento delle attività di TPV le università attivano apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 3, prevedendo in particolare l'identificazione di figure di tutor interne alle strutture in cui sono svolte tali attività, che operano in collaborazione con figure interne all'università, in numero

congruo rispetto al numero degli studenti, al fine di garantire la coerenza fra le attività di tirocinio e gli obiettivi del corso.

#### CONSIDERATI

- il numero rilevante di studenti previsti per le attività di tirocinio suddette, la durata delle attività e la necessità di collocazione con cadenza annuale presso studi professionali, aziende e strutture pubbliche;
- la necessità di garantire qualità nell'attività di TPV;
- le attività di coordinamento e monitoraggio effettuate dalle associazioni di categoria sugli studi professionali presenti nel territorio;
- l'opportunità di stipulare una convenzione quadro per svolgere le attività di TPV in modo efficace, e coordinato;
- altresì che il TPV insieme alla prova pratica valutativa finale prevista per il corso sono parte dell'esame di abilitazione allo svolgimento della professione;

#### TRA

L'Università degli Studi di Udine con sede in Udine, via Palladio, n. 8, C.F. 80014550307, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentata per la stipula del presente atto dal Rettore Prof. **Roberto Pinton** nato a **Padova** il **14-02-1956**

#### E

Consiglio Nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati, con sede in Roma, via in Arcione n.71, C.F.80191430588, tel.: 06.42.00.84, e-mail: [cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it), pec: [cnpi@pec.cnpi.it](mailto:cnpi@pec.cnpi.it) d'ora in poi denominato "*soggetto collocatore*", rappresentato in qualità di rappresentante legale dal dott. per. ind. **Giovanni Esposito**, Presidente pro tempore, nato a Napoli il 06/02/1962

#### SI STIPULA QUANTO SEGUE:

##### Art. 1.

1. Il soggetto collocatore si impegna a svolgere attività di collocamento degli studenti iscritti al corso ad orientamento professionale in "*Tecniche dell'Edilizia e del Territorio*", classe L-P01, istituito dall'Università degli Studi di Udine. Tali studenti svolgeranno attività di tirocinio pratico valutativo (TPV) con le modalità stabilite nel decreto interministeriale 682/2023 presso gli studi professionali, nel seguito indicati come "*soggetto ospitante*".
2. L'Università e il soggetto collocatore potranno altresì individuare tramite apposito accordo attuativo eventuali figure specialistiche di supporto alle attività caratterizzanti del corso con particolare riferimento a quelle laboratoriali e di tirocinio.

##### Art. 2.

1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del TPV l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico, e da un responsabile aziendale con funzioni di tutor, indicato dal soggetto collocatore.
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. Gli **ambiti di attività** in cui devono essere impegnati i tirocinanti sono individuate dal decreto interministeriale 682 del 2023 ed in particolare riguardano: rilevamento topografico e architettonico; metodologie digitali di supporto alla pianificazione e progettazione; supporto al monitoraggio e alla diagnostica delle strutture, delle infrastrutture, del territorio e degli impianti accessori; gestione di banche dati catastali, demaniali e degli enti locali; attività agronomiche e di sviluppo rurale; valutazioni estimative; contabilità dei lavori; sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro; certificazione energetica e della sostenibilità e salubrità degli ambienti; redazione di pratiche edilizie, di capitolati tecnici, di piani di manutenzione e attività di consulenza tecnica forense; progettazione, direzione dei lavori e vigilanza degli aspetti architettonici, strutturali, distributivi e impiantistici relativi alle costruzioni modeste; principi delle attività professionali; normativa e deontologia.

### **Art. 3.**

1. Durante lo svolgimento del TPV il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore universitario, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

3. Nel caso di risoluzione anticipata dell'attività di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore, al soggetto collocatore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

### **Art. 4.**

1. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa del/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato (T.U. INAIL D.P.R. n. 1124/65 e D.P.R. n. 156/99), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto collocatore e al soggetto promotore. Quest'ultimo provvederà agli adempimenti di legge.

2. Il tutor accademico, previa acquisizione dell'elenco delle presenze e delle valutazioni del tutor aziendale sulle competenze acquisite, compila un libretto con il quale rilascia una formale attestazione dello svolgimento delle attività, ed esprime il giudizio sulle attività svolte dal tirocinante. Il libretto di tirocinio contiene l'elenco delle presenze e delle abilità, conoscenze e competenze acquisite dallo studente.

### **Art. 5.**

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D. L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il soggetto promotore provvederà, tramite il medico competente dell'Ateneo, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività formative qualora previsto nel progetto formativo.

2. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti i dati relativi alla Convenzione e ai progetti formativi e di orientamento.
3. Il soggetto ospitante si impegna a comunicare al soggetto promotore e al soggetto collocatore l'eventuale instaurazione di un successivo rapporto di lavoro con il tirocinante.

**Art. 6.**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni dalla data della stipula, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

**Art. 7.**

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L'Università degli Studi di Udine rende disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del sito web [www.uniud.it](http://www.uniud.it).

**Art. 8**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente Convenzione Quadro, firmata digitalmente, è redatta in bollo in un unico originale. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, dall'Università degli studi di Udine - autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 dd. 23/06/2015.

Udine, 8/09/2023

**per l'Università degli  
Studi Udine**  
(*soggetto promotore*)

Prof. Roberto Pinton

**per CNPI**  
(*soggetto collocatore*)

Pres. Giovanni Esposito